

## ATTO DI NOMINA QUALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA IN HOUSE

**Mostra d'Oltremare s.p.a.**, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da esso operato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU 2016/679, del Codice Privacy( così come modificato dal d.lgs. 101/2018) e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e successive modifiche, (qui di seguito "Mandante" o "Associazione" o "Titolare")

E

**Arch. Gennaro Esposito** "(qui di seguito "Mandatario" o "Designato")

### PREMESSE

Premesso che:

1. Il Mandante e il Mandatario con il presente atto stipulano un contratto di servizio avente ad oggetto le attività connesse all'assistenza informatica di base della Associazione che si articola nelle seguenti attività: gestione operativa corrente della rete interna; assistenza della rete informatica distribuita a servizio dell'attività della Struttura, mediante interventi continuativi "on demand" e d'urgenza; aggiornamento di tutte le componenti dei siti web per utenti interni e interessati; svolgimento di ulteriori specifici incarichi di manutenzione SW – HW richiesti dalla Struttura; funzioni di Amministratore di sistema e di Responsabile del trattamento dei dati informatici affidati; eventuali contratti di assistenza informatica e/o archiviazione elettronica, ad associati.
2. Con l'accordo suddetto il Mandatario si è impegnato all'adempimento degli obblighi così come individuati nel contratto stipulato tra le parti. A sua volta, il Mandante si è assunto l'obbligo di corrispondere al mandatario i compensi relativi al lavoro effettuato, secondo i criteri e le modalità definite con il mandatario ed indicate analiticamente nel contratto stesso.
3. Il Mandatario gode di competenze e conoscenze tecniche per svolgere le attività indicate nel contratto, al quale il Mandatario si è impegnato a dare esecuzione.
4. Il Mandatario gode di competenze e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità delle operazioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e del provvedimento del Garante della privacy del 27 novembre 2008.
5. Il Mandante svolge il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali da esso operato, in quanto decide sulle finalità e le modalità dello stesso.
6. Il Titolare intende nominare il Mandatario – che intende accettare tale nomina – quale Designato delle operazioni di trattamento oggetto del presente mandato.
7. Le Parti, in relazione a tale nomina, intendono regolare con il presente mandato i loro reciproci rapporti in tema di disciplina del trattamento dei dati personali effettuato dal Mandatario per conto di Mostra d'Oltremare s.p.a.

### ARTICOLO 1: PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente mandato.

## ARTICOLO 2: OGGETTO

Con la stipula del presente mandato, ai sensi del Regolamento EU 2016/679( di seguito “ Regolamento”) e del del Codice Privacy( di seguito “ Codice”), il Mandante nomina il Mandatario quale soggetto “Designato” delle operazioni di trattamento dei dati personali- come descrittivamente di seguito determinate- secondo la definizione art. 2- quaterdecies del d.lgs. 101/2018. Siffatti la lettura in combinato disposto del provvedimento del Garante 27 novembre 2018 e dell’art. 2 quaterdecies obbliga il Titolare del trattamento a indicare l’Amministratore di sistema *sic et simpliciter* Designato al trattamento dei dati ( ex Responsabile interno).

## ARTICOLO 3: LE ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Il Mandatario svolgerà per il Mandante il ruolo di Amministratore di sistema, in aderenza alle previsioni di cui al provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008, e relativamente ai sistemi affidatigli dal Mandante e di cui al contratto di servizio di cui sopra. In particolare, per quanto concerne gli ambiti di operatività connessi alla presente nomina ad amministratore di sistema.

In particolare nello svolgimento delle sue mansioni **l’ Amministratore di sistema ha generalmente il compito di:**

- gestire le risorse dei sistemi operativi degli elaboratori;
- impostare il sistema in modo che sia protetto da accessi abusivi o da utilizzi illegittimi ad opera di utenti o di terzi non autorizzati;
- monitorare gli eventi di sistema al fine di verificarne il corretto funzionamento;
- identificare e correggere problemi tecnici semplici e ricorrenti;
- diagnosticare errori tecnici complessi, correggerli e/o supervisionare eventuali interventi di terzi;
- gestire attività tecniche di manutenzione e supporto dei dispositivi hardware e software per mantenerli aggiornati per quanto riguarda le funzionalità di sicurezza;
- modificare i parametri operativi e funzionali del sistema operativo, su richiesta del Responsabile dei trattamenti informatici;
- aggiornare le componenti del sistema operativo secondo i regolamenti Associativi ( service pack);
- mantenere attivi ed aggiornati i sistemi di protezione predisposti dall’Associazione;
- identificare necessità ed esigenze di aggiornamento, modifiche, ampliamenti, etc. dei sistemi affidatigli;
- attuare le misure di sicurezza adeguate così come indicate dall’ art. 5 par. 1 lett. F) e dall’art. 32 del Regolamento EU 2016/679.
- laddove sia previsto da specifici piani di controllo dei sistemi, effettuare test tecnici periodici per verificare l’efficacia delle contromisure di sicurezza adottate, dandone evidenza al responsabile dei trattamenti informatici;
- svolgere attività di supporto agli utenti utilizzatori del sistema;
- svolgere ruolo di custode password per le eventuali utenze applicative, impersonali e di sistema;

**Relativamente alla gestione della rete, l’Amministratore di sistema ha il compito di:**

- configurare e gestire apparati di rete più o meno complessi;
- analizzare i log eventi degli apparati per verificare le prestazioni e la sicurezza della rete;

- identificare e correggere problemi tecnici semplici e ricorrenti sulla rete;
- diagnosticare errori tecnici complessi sulla rete, correggerli e/o supervisionare eventuali interventi di terzi;
- modificare le policy di sicurezza della rete, su esplicita richiesta del Titolare dei trattamenti;
- mantenere aggiornati gli apparati secondo i regolamenti Associativi;
- identificare necessità ed esigenze di aggiornamento, modifiche, ampliamenti, etc. della rete;
- attuare le misure di sicurezza adeguate indicate dall' art. 5 par. 1 lett. F) e dall'art. 32 del Regolamento EU 2016/679. Inoltre all'aggiornamento del registro dei trattamenti circa le misure di sicurezza e/o alle disposizioni del Titolare del trattamento dovrà essere data attuazione all' implementazione delle misure di sicurezza al fine di minimizzare rischi di riservatezza, integrità e disponibilità di dati e sistemi;

**Relativamente alla gestione delle basi di dati, ha il compito di:**

- gestire le risorse e i parametri applicativi del motore di database;
- monitorare gli eventi del motore di database al fine di verificare le prestazioni ed il corretto funzionamento;
- identificare e correggere problemi tecnici semplici e ricorrenti verificatisi sul database;
- diagnosticare errori tecnici complessi verificatisi sul motore di database, correggerli e/o supervisionare eventuali interventi di terzi;
- modificare i parametri operativi e funzionali del motore di database su esplicita richiesta del Mandante/Titolare del trattamento;
- aggiornare il database secondo i regolamenti Associativi (service pack);
- identificare necessità ed esigenze di aggiornamento, modifiche, ampliamenti, etc. del motore di database;
- attuare le misure di sicurezza adeguate indicate dall' art. 5 par. 1 lett. F) e dall'art. 32 del Regolamento EU 2016/679. Inoltre all'aggiornamento del registro dei trattamenti circa le misure di sicurezza e/o alle disposizioni del Titolare del trattamento dovrà essere data attuazione all' implementazione delle misure di sicurezza al fine di minimizzare rischi di riservatezza, integrità e disponibilità di dati e sistemi;
- attuare e verificare il corretto funzionamento delle strategie di backup e ripristino dei database;

**Relativamente alla gestione dei software, ha il compito di:**

- impostare il software in modo da ridurre al minimo accessi e utilizzi illegittimi da parte di utenti;
- monitorare gli eventi, i log applicativi, al fine di evidenziare possibili criticità funzionali del software;
- identificare e correggere problemi tecnici semplici e ricorrenti del software;
- diagnosticare errori tecnici complessi del software, correggerli e/o supervisionare eventuali interventi di terzi;
- modificare i parametri operativi e funzionali del software, su richiesta del Mandante/titolare del trattamento;
- aggiornare le componenti applicative, secondo i regolamenti Associativi e i rilasci del fornitore;

- identificare necessità ed esigenze di aggiornamento, modifiche, ampliamenti, etc. dei software;
- attuare le misure di sicurezza minime ed adeguate previste nel registro dei trattamenti del Titolare o negli altri regolamenti interni al fine di minimizzare rischi di riservatezza, integrità e disponibilità di dati;

#### Articolo 4: GLI OBBLIGHI DEL DESIGNATO

Il Designato – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e di contratto – per sé, per gli AUTORIZZATI che riterrà opportuno nominare e per chiunque collabori con la sua attività – al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell’ambito delle attività produttive del Mandante. Il Designato ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto della normativa privacy vigente.

In particolare, il Designato deve adempiere alle obbligazioni di seguito specificate.

#### Articolo 5: GLI OBBLIGHI QUALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Il Responsabile, in relazione alle attività oggetto del presente contratto che comportano la gestione, manutenzione ed utilizzo dei sistemi, si impegna ad operare e porre in essere le misure prescritte dal provvedimento del Garante della privacy del 27 novembre 2008 sugli amministratori di sistema. In particolare, si impegna a:

- tenere aggiornata la lista dei propri operatori designati INCARICATI, correlata con gli ambiti di competenza affidati,
- mantenere per un periodo minimo di 6 mesi i log degli accessi degli amministratori di sistema per tutti i sistemi affidatigli.
- fornire, su richiesta del Mandante o in caso di richiesta dell’Autorità Garante, l’elenco degli amministratori di sistema con relativi ambiti di competenza (da esso detenuto o fornito dall’outsourcer cui siano stati affidati parzialmente o integralmente servizi IT).

#### Articolo 6: MISURE DI SICUREZZA

Il Designato rispetta, altresì, le misure di sicurezza prescritte dal Titolare ed adottate nei locali dove si effettuano i trattamenti, ai sensi e per gli stessi effetti degli artt. 32 e ss. Del Regolamento UE 2016/679 e dello art. 5 par. 1 lett. F) del d.lgs. 101/2018-

In tal senso, il Designato dovrà curare:

- La corretta tenuta ed archiviazione dei dati comuni e sensibili presenti presso gli uffici in cui avvengono le operazioni di trattamento;
- L’individuazione nominativa per iscritto degli Incaricati del trattamento;
- La limitazione degli accessi ai locali in cui sono presenti gli archivi di settore.

In relazione alle possibili variazioni nelle operazioni o nei dati trattati – oggetto delle Operazioni di trattamento – il Designato adotta – secondo criteri di efficienza e con modalità da comunicare al Titolare con congruo anticipo – quelle misure urgenti idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati oggetto delle Operazioni di Trattamento, secondo quanto disposto dal Regolamento, dal Codice Privacy e dal suddetto Disciplinare Tecnico.

Il Designato deve, comunque, assicurarsi che tali misure di sicurezza siano idonee a ridurre al minimo i rischi di:

- Distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati;
- Accesso non autorizzato;
- Trattamento non consentito;
- Trattamento non conforme alla finalità delle operazioni di Trattamento.

#### Articolo 7: GESTIONE DELLA MODULISTICA

Il Designato deve gestire – tramite adeguate procedure, secondo criteri di efficienza e garantendone la custodia, la non alterazione ed il pronto ritrovamento – la documentazione relativa agli adempimenti formali prescritti dal Regolamento e dal Codice.

Il Designato, su richiesta del Titolare, coadiuva quest'ultimo nella difesa nei procedimenti dinanzi al Garante o all' Autorità giudiziaria ordinaria anche consentendogli la tempestiva esibizione degli elementi documentali e probatori rientranti nella sua competenza.

#### Articolo 8: RICHIESTA DEGLI INTERESSATI

Nel caso in cui, per l'esercizio dei diritti degli interessati, il Designato riceva istanze dai legittimati – ovunque questo svolga attività che coinvolgano le Operazioni di Trattamento e chiunque sia il soggetto che, nell'ambito della sua organizzazione o per suo conto, tali attività effettivamente svolge – provvede a:

- Darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta,
- Accertare l'identità del richiedente per verificare la legittimità della richiesta,
- Contribuire, in collaborazione con il Titolare, alla verifica di completezza delle informazioni da trasmettere al richiedente in ossequio all'istanza inoltrata,
- Soddisfare tali diritti – per quanto di propria competenza – nel termine previsto dal Regolamento, provvedendo all'inoltro delle informazioni oggetto di riscontro all'interessato secondo modalità ivi prescritte.

#### Articolo 9: AUTORIZZATI

Il Designato, deve individuare i propri Autorizzati, in quanto deputati alle Operazioni di Trattamento. L'individuazione deve essere nominativa.

Contestualmente alle nomina, il Designato si fa carico di fornire istruzioni scritte e dettagliate agli Autorizzati circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge dal contratto di servizio stipulato tra il Mandante ed il Mandatario e dal presente mandato.

Il Designato è tenuto a fornire al Titolare, su richiesta di quest'ultimo, la mappatura aggiornata dagli incarichi e delle istruzioni impartite in relazione alle Operazione di trattamento.

Sarà cura del Designato legare i propri autorizzati al segreto, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Designato, in relazione alle Operazioni di Trattamento da essi eseguite.

#### Articolo 10: RAPPORTI CON IL GARANTE

Il Designato – previa tempestiva consultazione con il Titolare – adempie, a norma di legge, alle prescrizioni del Garante.

In particolare:

- Fornisce informazioni o integrazioni di informazioni richieste sulle Operazioni di Trattamento;
- Consente l'effettuazione di controlli;
- Consente l'accesso alle raccolte e alle banche di dati oggetto delle Operazioni di Trattamento;
- Compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.

#### Articolo 11: CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

Nel caso in cui da parte del Designato si configuri una cessazione del trattamento, questi provvede a notificarlo per iscritto con congruo anticipo al Titolare per l'adozione degli opportuni provvedimenti di legge.

All'atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle Operazioni di Trattamento da parte del Designato – ovvero del rapporto contrattuale sottostante – il Designato, a discrezione del Titolare:

- Restituisce al Titolare i dati personali oggetto delle Operazioni di Trattamento oppure:
- Provvede alla loro integrale distruzione.

In entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso responsabile non ne esiste alcuna copia.

#### Articolo 12: ISTRUZIONE ED ADDESTRAMENTO

Il Designato esercita supervisione e controllo diretto su coloro che egli avrà individuato quali incaricati del trattamento e organizza – anche consultando il Titolare – le proprie attività in modo compatibile e funzionale alle prescrizioni del Codice e del presente mandato

Articolo 13: RESPONSABILITA'

Mandante e Mandatario si mantengono vicendevolmente indenni – per qualsiasi danno, incluso spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle Operazioni di Trattamento che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Articolo 14: REVOCA

Il Titolare ha diritto di recedere dal presente mandato con effetto immediato, previa comunicazione scritta al Designato.

Articolo 15: DECORRENZA

Il presente mandato ha efficacia dalla data della sottoscrizione ad opera di entrambi, Mandante e Mandatario.

Esso dura a tempo indeterminato sino a revoca, o cessazione delle Operazioni di Trattamento.

Napoli, 01.07.2019

**Mandante**

FIRMATO ALESSANDRO NARDI  
PRESIDENTE DI MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.

**Mandatario**

FIRMATO GENNARO ESPOSITO

---